



PROVINCIA DI PIACENZA

**SERVIZIO EDILIZIA E SERVIZI TECNOLOGICI, PROGRAMMAZIONE DEI
LAVORI PUBBLICI**

EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
ANTINCENDIO**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Funzionario Tecnico
(Per. Ind. Roberto Dacrema)

Il Dirigente Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Stefano Pozzoli)

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA – DURATA 5 ANNI

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è il servizio di manutenzione degli impianti antincendio installati presso gli istituti scolastici medi superiori di competenza provinciale e presso gli edifici istituzionali della Provincia di Piacenza (vedi allegato B). Il servizio si propone l'obiettivo di mantenere funzionanti ed in perfetta efficienza le seguenti apparecchiature:

Impianti idrici fissi antincendio (idranti, naspi, pompe di surpressione, etc.)

Impianti d'illuminazione di emergenza (plafoniere autonome e soccorritori)

Impianti di rilevazione fumi

Impianti di rilevazione gas

Impianti di spegnimento automatico a gas

Porte REI

La manutenzione e la verifica delle attrezzature antincendio deve raggiungere il risultato di mantenere collegati alla rete e in efficienza, idranti, manichette, attacchi VV.F., impianti antincendio (rete e erogatori) negli edifici in gestione, compresa l'alimentazione, fatta anche attraverso la revisione periodica e manutenzione degli impianti stessi.

La gestione degli impianti illuminazione di emergenza deve raggiungere il risultato di mantenere in efficienza gli impianti, e relative lampade, negli edifici in gestione, fatta anche attraverso la revisione periodica e manutenzione degli impianti stessi.

La gestione degli impianti di sicurezza (porte REI, antincendio, rilevazione fumi, rilevazione gas, ed impianti di spegnimento automatico con gas Inergen od altri tipi) deve raggiungere il risultato di mantenere in costante efficienza detti impianti attraverso la revisione periodica, programmata e la manutenzione su chiamata degli impianti stessi.

Lo scopo di tutta l'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno ed impedimento che possa pregiudicare l'efficienza e l'uso dei presidi antincendio.

ART. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO E POSSIBILI MODIFICHE ALL'IMPORTO

L'importo del servizio per le cinque annualità sarà pari ad €87.595,00, oltre ad €905,00 per Oneri per la sicurezza non soggette al ribasso e oltre ad €19.470,00 per I.V.A. 22%.

Nel corso del periodo di contratto la Provincia di Piacenza si riserva la seguente facoltà, esercitabili discrezionalmente:

- qualora in sede di gestione del servizio avvenissero variazioni nella consistenza degli impianti, ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. a) e 12, del D.Lgs. 50/2016, potranno essere richieste nuove o maggiori prestazioni (ovvero una loro riduzione) fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, alle medesime condizioni e ai prezzi dichiarati in sede di offerta economica, sulla base di quanto previsto al successivo art. 8.

ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO

Il servizio avrà decorrenza presumibilmente dall’1/07/2021 e comunque dalla consegna del servizio, per un periodo di 5 anni.

In caso di urgenza, questo Ente si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione anticipata del contratto, sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 8, comma 1, lett. a) del DL 76/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020).

ART. 4 – PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati con cadenza semestrale. In particolare si prevedono le seguenti scadenze:

- 31/12/2021 Secondo semestre 2021
- 30/06/2022 Primo semestre 2022
- 31/12/2022 Secondo semestre 2022
- 30/06/2023 Primo semestre 2023
- 31/12/2023 Secondo semestre 2023
- 30/06/2024 Primo semestre 2024
- 31/12/2024 Secondo semestre 2024
- 30/06/2025 Primo semestre 2025
- 31/12/2025 Secondo semestre 2025
- 30/06/2026 Primo semestre 2026

Pertanto, il pagamento del servizio avverrà mediante liquidazione di **canoni semestrali posticipati**. Il canone sarà quello derivante dall’offerta proposta dall’operatore aggiudicatario e il pagamento sarà disposto entro 30 giorni dal ricevimento al Protocollo Generale della Provincia di Piacenza di regolari fatture elettroniche ed a condizione che il servizio abbia avuto regolare svolgimento.

Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Piacenza – Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici, Programmazione dei Lavori Pubblici – C.so Garibaldi, n. 50 - 29121 PIACENZA.

Si procederà alla liquidazione ed al successivo pagamento delle predette fatture solo a seguito della verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva dell’operatore economico aggiudicatario mediante richiesta del DURC on line a cura del Responsabile del predetto Servizio.

Se il pagamento è superiore a 10.000,00 € esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.

ART. 5 – ATTIVITA’ E MANUTENZIONE PREVENTIVA E PROGRAMMATA A CANONE

Al termine delle operazioni di verifica, controllo e manutenzione dovrà essere redatto un verbale dettagliato delle operazioni eseguite. Le operazioni eseguite andranno altresì registrate, a cura dell’Assuntore, su apposito registro delle ispezioni e dei controlli, come

previsto dal D.M. 10/3/1998.

I registri sono a disposizione presso il “Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici, Programmazione dei lavori pubblici” della Provincia di Piacenza.

Nel verbale devono essere indicate tutte le operazioni eseguite e le anomalie di funzionamento rilevate, nonché andranno segnalate le imminenti scadenze di revisione e collaudo dei dispositivi.

Le date di esecuzione degli interventi dovranno essere concordate, in quanto il personale della Provincia di Piacenza consentirà l’accesso agli stabili e sovrintenderà alle operazioni del Manutentore per procedere alla sottoscrizione del verbale di esecuzione, da redigere a cura del Manutentore, e controfirmare il registro dei presidi antincendio.

E’ onere del Manutentore la segnalazione tempestiva al “Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici, Programmazione dei lavori pubblici” della Provincia di Piacenza di malfunzionamenti o necessità di sostituzione componenti degli impianti e dispositivi di cui al presente appalto.

Operazioni minimali previste nel canone

Di seguito si riporta un elenco delle attività e degli interventi da effettuare sugli impianti con le relative frequenze, fatte salve eventuali migliorie indicate in sede di offerta tecnica.

Attrezzature antincendio

Le operazioni di manutenzione, verifica e controllo andranno effettuate in conformità a quanto previsto dalle norme UNI 9490, UNI 10779, UNI 9795 UNI 9489, UNI-EN 671-3, UNI 11292 e prescrizioni VVF.

Impianti fissi idrici antincendio e di spegnimento (idranti e sprinkler):

controllo portata e pressione degli idranti e naspi	semestrale
controllo della tenuta idraulica degli impianti ad acqua	semestrale
rabbocco dei fluidi estinguenti	secondo necessità
controllo dei manometri	semestrale
simulazione di allarme	semestrale
verifica di integrità delle manichette e delle lance di idranti e naspi	semestrale
verifica delle valvole di intercettazione	semestrale
verifica degli idranti esterni e relative lance e manichette	semestrale
verifica dello stato delle vasche di accumulo d’acqua, del livello e delle condizioni dell’acqua, prove di funzionamento degli indicatori di livello o dei galleggianti ed apparecchiature ausiliarie	semestrale
prove di funzionamento ed avviamento automatico delle pompe	semestrale
prova di riavviamento manuale delle pompe dopo l’arresto	semestrale
prove di funzionamento dei serbatoi autoclave, delle valvole di sicurezza e delle alimentazioni d’acqua e d’aria compressa e dispositivi accessori	semestrale
prova delle alimentazioni	semestrale
rilevamento delle pressioni alla stazione di controllo, verifica dello stato delle valvole di controllo e d’allarme e prova di funzionamento dei segnali d’allarme	semestrale

Tutte le verifiche ed i controlli saranno eseguiti in conformità ai dettami della normativa vigente al momento dell’intervento, anche tramite l’utilizzo di idonea e certificata

strumentazione e l'assistenza di personale tecnico con idonea qualifica.

Impianti di spegnimento a gas:

Le operazioni di manutenzione, verifica e controllo andranno effettuate in conformità a quanto previsto dalle norme UNI 11280:2012 e dovranno riguardare:

stato di carica delle bombole

semestrale

integrità delle tubazioni e dei componenti.

semestrale

Impianti di illuminazione di emergenza:

Impianti con lampade autoalimentate

Le operazioni periodiche di verifica e manutenzione andranno effettuate **almeno 2 volte all'anno**, con la seguente procedura:

- accordo con il gestore delle attività che si svolgono nell'edificio in modo da operare senza disturbare l'attività
- interruzione dell'energia, previa verifica che l'operazione non comporti pericoli per persone o danni a cose
- trascorsi 45 minuti, verifica dello stato di accensione delle lampade; rilievo delle lampade spente o con illuminamento insufficiente
- ogni intervento, necessario a ripristinare il corretto funzionamento degli impianti nell'orario di lavoro
- eventuali visite a richiesta del Direttore dell'esecuzione con verifica degli impianti.

Impianti con gruppi soccorritori di emergenza

La maggioranza degli istituti scolastici è dotata di gruppi soccorritori per l'alimentazione in emergenza delle plafoniere.

Le procedure per l'esecuzione del servizio, delle verifiche e le eventuali riparazioni e/o sostituzioni di componenti, sono quelle indicate precedentemente per le lampade autonome d'emergenza e dovranno comprendere, **almeno 2 volte all'anno**:

- Prove di avviamento manuale e automatico con carico
- Verifica e controllo interruzione della scarica per minima tensione di batteria
- Verifica e controllo dell'intervento in emergenza al mancare della tensione di alimentazione
- Verifica e controllo dell'autonomia e stato della capacità delle batterie in funzione del carico applicato
- Verifica e controllo delle protezioni da corto circuito e sovraccarico del soccorritore di emergenza
- Verifica e controllo dei dispositivi di allarme, comando e segnalazione previsti
- Verifica e controllo delle funzioni principali delle schede di potenza
- Verifica e controllo dell'apparecchiatura in generale ed eventuale serraggio corsetterie e connessioni
- Verifica, controllo e pulizia ventole di raffreddamento e schede interne
- Verifica e controllo delle batterie ed eventuale ingrassaggio morsetti.

Una volta all'anno:

- Verifica e controllo dei report del sistema di autodiagnosi.

Impianti di rilevazione fumi e gas

Le operazioni di manutenzione, verifica e controllo andranno effettuate in conformità a quanto previsto dalle norme UNI/TR 11694:2017, UNI 11224:2019:

pulizia e taratura dei sensori	<i>semestrale</i>
controllo dell'efficienza delle batterie e delle schede di comando della centralina	<i>semestrale</i>
controllo dei pulsanti d'allarme	<i>semestrale</i>
verifica dello stato di efficienza generale dell'impianto	<i>semestrale</i>
prova di funzionamento	<i>semestrale</i>
verifica continuità dei circuiti e verifica delle segnalazioni acustiche e luminose	<i>semestrale</i>

Porte Tagliafuoco

Le porte tagliafuoco sono presenti negli edifici in ambienti con elevato rischio di incendio, sulle scale protette al fine di evitare il propagarsi del fuoco ed assicurare un'uscita sicura da un edificio/struttura.

La manutenzione delle chiusure tagliafuoco è resa obbligatoria dal D.M. 10.03.98 allegato VI e prevede interventi semestrali.

Le operazioni da eseguire in fase di manutenzione sono indicate dal costruttore e dalla normativa UNI 11473, **con frequenza di almeno 2 volte all'anno.**

Controllo visivo dello stato della porta

Controllo delle guarnizioni

Controllo esistenza ritegni impropri

Prove di chiusura

Controllo fissaggio telaio e ante

Controllo e regolazione dello scrocco, serratura, maniglia esterna e maniglia antipanic

Controllo e regolazione molla di chiusura

Controllo funzionalità elettromagneti.

Impianti di segnalazione sonora allarmi

Le operazioni di manutenzione e controllo **semestrale** dovranno essere effettuate in conformità alla norma CEI EN 60849, con particolare attenzione a quanto di seguito indicato:

- controllo dell'effettivo funzionamento del/degli amplificatore/i
- efficienza delle linee di alimentazione altoparlanti distribuiti nelle zone in cui è suddiviso l'impianto
- efficienza della/e basi microfoniche destinate all'invio degli annunci
- test di invio in modalità manuale/automatica degli annunci di emergenza
- generare messaggi di allarme preceduti da un segnale di attenzione, di una durata variabile da 4 a 10 secondi
- verifica dello stato di carica degli accumulatori
- verifica pulsanti attivatori
- verifica batterie tampone.

Si precisa che nel pagamento del canone risultano sempre compresi i ricambi, e i relativi interventi, necessari per l'effettuazione delle attività previste dal presente capitolato, nonché quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'aggiudicatario. Con riguardo ai ricambi, nell'importo delle attività compensate a canone sono comprese

sostituzioni di componenti **fino alla concorrenza di Euro 300,00 oltre IVA a semestre**, fatte salve le migliorie indicate in sede di offerta tecnica le quali non concorrono alla quantificazione di tale importo di Euro 300,00 oltre IVA. Oltre tale limite forfettario gli interventi saranno considerati attività extra canone secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

A scopo meramente indicativo e non esaustivo i componenti compresi nella quota di manutenzione preventiva e programmata a canone, nel summenzionato limite di Euro 300,00 oltre Iva a semestre, potranno essere:

- Batterie di centraline antincendio e allarme
- Magneti di porte
- Sensori fumi
- Pulsanti allarme incendio
- Altri componenti di centraline antincendio/allarme
- Manichette
- Lance
- Cartelli indicatori
- Molle porte tagliafuoco
- Guarnizioni autoespandenti porte tagliafuoco.

I ricambi saranno posti in opera perfettamente funzionanti e dovranno essere costituiti da ricambi originali dei prodotti installati. Il materiale sostituito dovrà avere caratteristiche qualitative analoghe a quello installato.

ART. 6 – ATTIVITA' EXTRA CANONE

Gli interventi non compresi nel canone sono i seguenti:

- interventi riparativi e manutentivi in eccedenza all'importo forfettario semestrale di cui all'articolo precedente
- interventi di sostituzione di apparecchiature complete in caso di guasto non riparabile, non imputabile a cattiva o mancata manutenzione da parte dell'Assuntore
- tutti gli interventi a richiesta relativi ad attività di manutenzione aventi ad oggetto adeguamenti, nuove installazioni, modifiche ed integrazioni impiantistiche dell'esistente.

Detti interventi potranno essere affidati ed eseguiti anche al di fuori del presente contratto.

I componenti da sostituire, previa accettazione del Direttore dell'Esecuzione del contratto, saranno posti in opera perfettamente funzionanti e dovranno essere costituiti da ricambi originali dei prodotti installati. Per il materiale sostituito, che dovrà avere caratteristiche qualitative analoghe a quello installato, dovrà essere rilasciata la "dichiarazione di conformità alla regola dell'arte" secondo quanto disposto dal D.M. 37/2008.

Prima di procedere alla sostituzione di componenti l'impresa dovrà presentare un preventivo di spesa al "Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici, Programmazione dei lavori pubblici" per l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

ART. 7 – ELENCO DEGLI IMPIANTI OGGETTO DI MANUTENZIONE E LORO

CARATTERISTICHE

L'elenco degli edifici e degli impianti, nonché le loro caratteristiche e la consistenza degli stessi, è riportata nell'allegato "A" al presente capitolato.

Presso il "Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici, Programmazione dei lavori pubblici" sono disponibili i manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature installate e le planimetrie con la loro ubicazione.

ART. 8 – PREZZI DEL CANONE DEL SERVIZIO

Attrezzature antincendio

Impianti idranti

Gli impianti antincendio ad idranti sono composti da naspi/manichette, idranti, rete idrica, pompe surpressione, gruppi motopompa, accessori quali cassette, cartelli, vasi d'espansione, ecc...

L'importo del canone viene stabilito sulla base dell'importo unitario offerto dall'aggiudicatario in sede di offerta moltiplicato per il numero degli idranti o naspi a muro installati (n. 296) e ricomprende anche tutti i componenti degli impianti antincendio (ad esempio gruppi pompe surpressione, gruppi autopompa, ecc.) ed ogni altra operazione necessaria.

Il numero degli idranti e/o naspi potrà variare in più o in meno del 10% senza che vi siano variazioni nel canone; nel caso di superamento in aumento o diminuzione della percentuale precedentemente indicata, si provvederà ad aggiornare il canone in proporzione al numero degli idranti e/o naspi (applicando l'importo unitario offerto dall'aggiudicatario in sede di offerta), mentre il numero degli altri componenti potrà variare in quantità qualsiasi senza aver ripercussioni sul canone.

Impianti di illuminazione di emergenza

L'importo complessivo del canone verrà stabilito per le due tipologie d'impianto (con plafoniere autonome e con gruppo soccorritore) secondo la seguente modalità:

- sulla base dell'importo unitario offerto dall'aggiudicatario in sede di offerta moltiplicato per il numero di plafoniere d'emergenza (n. 889);
- sulla base dell'importo unitario offerto dall'aggiudicatario in sede di offerta moltiplicato per il numero di gruppi soccorritori (n. 15).

Il numero delle plafoniere d'emergenza potrà variare in più o in meno del 5% senza che vi siano variazioni nel canone; nel caso di superamento in aumento o diminuzione della percentuale precedentemente indicata, si provvederà ad aggiornare il canone in proporzione (applicando l'importo unitario offerto dall'aggiudicatario in sede di offerta), mentre il numero degli altri componenti potrà variare in quantità qualsiasi senza aver ripercussioni sul canone.

Per gli impianti con gruppo soccorritore il canone varierà al variare del numero di soccorritori, applicando l'importo unitario offerto dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Impianti di spegnimento a gas

Gli impianti antincendio di spegnimento a gas sono composti da centralina di comando e controllo, sensori fumo, linee elettriche, bombole di gas, rete di tubazioni, ugelli, cartelli, ecc...

L'importo del canone viene stabilito sulla base dell'importo unitario offerto dall'aggiudicatario in sede di offerta moltiplicato per il numero di impianti completi installati (n. 4) e ricomprende anche tutti i componenti degli impianti antincendio, sensori, rilevatori fumo, centralina di rilevamento, bombole, tubazioni, ugelli erogazione, valvole ed ogni altra operazione necessaria.

Il canone varierà al variare del numero degli impianti di spegnimento a gas, applicando l'importo unitario offerto dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Impianti di sicurezza (rilevazione fumi e gas)

Gli impianti di rilevazione fumi e gas sono composti da centralina di comando e controllo, sensori fumo e/o gas, linee elettriche, ecc...

L'importo del canone viene stabilito sulla base dell'importo unitario offerto dall'aggiudicatario in sede di offerta moltiplicato per il numero dei rilevatori installati (n. 143).

Il numero dei rilevatori potrà variare in più o in meno del 5% senza che vi siano variazioni nel canone; nel caso di superamento in aumento o diminuzione della percentuale precedentemente indicata, si provvederà ad aggiornare il canone in proporzione al numero di rilevatori, applicando l'importo unitario offerto dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Porte tagliafuoco

Le porte possono essere ad uno, a due battenti o scorrevoli.

L'importo del canone, viene stabilito sulla base dell'importo unitario offerto dall'aggiudicatario in sede di offerta moltiplicato per il numero delle porte REI installate (n. 329).

Il numero delle porte potrà variare in più o in meno del 5% senza che vi siano variazioni nel canone; nel caso di superamento in aumento o diminuzione della percentuale precedentemente indicata, si provvederà ad aggiornare il canone in proporzione al numero delle porte, applicando l'importo unitario offerto dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Impianti di segnalazione sonora allarmi (EVAC)

Gli impianti di segnalazione sonora (EVAC) sono composti da, centralina di comando e controllo, altoparlanti, linee elettriche, microfoni, ecc...

L'importo del canone, viene stabilito sulla base dell'importo unitario offerto dall'aggiudicatario in sede di offerta moltiplicato per il numero di impianti completi installati (n. 12) e ricomprende anche tutti i componenti degli impianti di segnalazione sonora quali centraline, basi microfoniche, altoparlanti, linee di segnale e alimentazione elettrica ed ogni altra operazione necessaria.

Il canone potrà variare al variare del numero di impianti di segnalazione sonora installati, applicando l'importo unitario offerto dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 9 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria i seguenti oneri, oltre a quelli specificati negli atti di gara: materiali, mano d'opera, noli, ponteggi, tiri verticali e quanto altro necessario agli interventi descritti nel capitolato, nonché l'assistenza relativa alle eventuali visite di ispezione degli enti preposti.

ART. 10 – PERSONALE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il personale utilizzato per le verifiche dovrà possedere i requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente.

L'impresa appaltatrice si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o recedente da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'impresa è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Inoltre l'aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, a tutte le opere occorrenti, secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro), per garantire la più completa sicurezza dei luoghi durante l'esecuzione delle prestazioni, per l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura, per fatti imputabili alla stessa o ai suoi dipendenti nell'espletamento del servizio.

ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà costituire apposita cauzione definitiva di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'impresa aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; la Provincia, fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alle penali ed alla risoluzione del contratto, avrà diritto, pertanto, di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle penali stesse, ovvero mediante storno totale o parziale di fatture già emesse.

Fermo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di trenta giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Provincia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 12 – DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la Provincia ha redatto il

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, contenente la relativa stima dei costi derivanti per la messa in atto di misure preventive e protettive di carattere organizzativo, di tipo temporale o spaziale, che generano costi per la sicurezza legati a rischi interferenziali, stimati pari a complessivi €905,00 + IVA.

Restano a carico della ditta aggiudicataria i costi della sicurezza propri dell'esecuzione del servizio, come previsto dalle vigenti leggi in materia.

ART. 13 - PENALI

La prestazione delle singole attività oggetto del presente appalto deve avvenire nei termini previsti dal presente capitolato.

Qualora non vengano rispettati i tempi d'intervento sopra previsti, e il ritardo non sia imputabile al committente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, si potranno applicare le seguenti penali:

- in caso di verifiche eseguite oltre trenta giorni dalla scadenza della medesima verifica, si applicherà una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Qualora l'affidatario dimostri carenze nell'esecuzione del servizio, non eseguito a regola d'arte secondo quanto previsto dal presente capitolato, la Provincia si riserva di applicare – per ogni episodio contestato – una penale di importo compreso fra € 100,00 e € 500,00 a seconda della gravità dell'inadempimento.

Trova applicazione quanto previsto dal precedente art. 11, comma 2.

L'applicazione delle penali, inoltre, non esclude il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, ivi compreso il costo per l'esecuzione, da parte di un soggetto terzo, delle prestazioni oggetto di inadempimento.

Resta inteso che l'importo totale delle penali non può superare il 10% dell'importo complessivo del contratto. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, la Provincia può risolvere il contratto per grave inadempimento ai sensi del successivo art. 15.

Art. 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, tutte le operazioni finanziarie relative a lavori, servizi e forniture pubblici devono essere registrate sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

I pagamenti delle fatture emesse a fronte della presente fornitura verranno pertanto effettuati esclusivamente a mezzo dei suddetti conti correnti dedicati. Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento riporteranno il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'ANAC.

Gli estremi identificativi dei conti dedicati di cui all'articolo 3 comma 1 legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicate alla Provincia di Piacenza entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in

operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. E' fatto obbligo al soggetto affidatario di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La mancata comunicazione degli estremi identificativi del conto dedicato comporterà la sospensione dei termini previsti per il pagamento della fattura.

ART. 15 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione PEC da parte della Provincia all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa:

- qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge 136/2010;
- qualora venga accertato, in corso di esecuzione, il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché per la stipula del contratto;
- nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti all'aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale comportanti l'applicazione di penali;
- nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto;
- in caso di ritardo nell'esecuzione di una verifica (per tale intendendosi la mancata esecuzione della verifica nel termine di 30 giorni dalla scadenza della medesima) protratto per oltre 10 giorni;
- in caso di installazione di componenti non perfettamente funzionanti e/o non originali;
- nei casi di subappalto, cessione del credito o di cessione del contratto, non autorizzati;
- nel caso di violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine di trenta giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione;
- nei casi di cui al successivo art. 23.

Nel caso di risoluzione del contratto, la Provincia ha diritto di escutere la cauzione definitiva. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo. In ogni caso, resta fermo il diritto della Provincia al risarcimento dell'ulteriore danno, ivi inclusi i costi per l'indizione di una nuova procedura di gara.

Nel caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 16 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, la Provincia ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte,

in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all'affidatario, nei seguenti casi:

- a) per mutamenti interni di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;
- b) qualora venga meno per la Provincia il potere di contrarre, a seguito di trasferimento delle funzioni amministrative correlate e/o del mancato rinnovo della delega amministrativa da parte dell'Ente delegante;
- c) in presenza di un rilevante interesse pubblico individuato in concreto quale, ad esempio, la necessità di assicurare il rispetto delle previsioni del bilancio e/o del patto di stabilità.

Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Provincia.

In caso di recesso, l'affidatario ha diritto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

La Provincia ha inoltre la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 135/2012), qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercent-ER), siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento.

ART. 17 – REVISIONE DEI PREZZI

Per il primo anno del contratto, l'importo per l'esecuzione dell'appalto è fisso ed invariabile. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi.

La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene concordata tra le parti su richiesta scritta e adeguatamente documentata dalla parte interessata, a seguito di apposita istruttoria. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire entro 60 giorni dalla scadenza dell'anno a cui si riferiscono gli aumenti per cui l'Appaltatore richiede la revisione, la Provincia non riconoscerà l'adeguamento del prezzo.

Si farà riferimento all'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI). L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone.

Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.

ART. 18 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri, anche tributari, e le spese contrattuali relativi al contratto medesimo, ad eccezione di quelle che fanno carico alle amministrazioni contraenti per legge.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 32, comma 14, seconda parte del D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC.

ART. 19 – CESSIONE DI CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del D.Lgs. 50/2016.

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere a terzi i crediti senza specifica autorizzazione da parte della Provincia, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. L'eventuale cessione del credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Provincia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 20 – SUBAPPALTO

Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato nell'offerta, presentata in sede di gara, le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi e comunque in misura non superiore al 50% dell'importo contrattuale.

La fissazione di tale limite al subappalto si rende necessaria in considerazione della particolare natura del presente appalto e della necessità di assicurare una gestione quanto più unitaria dell'appalto, anche al fine di agevolare la fase di controllo della Provincia in un servizio di particolare importanza quale il controllo dei sistemi antincendio.

L'autorizzazione concessa non esonera l'aggiudicatario, per quei servizi e forniture dati in subappalto, dagli obblighi assunti con la Provincia e regolati dal presente capitolato.

L'aggiudicatario resta ugualmente unico responsabile delle prestazioni subappaltate di fronte alla Provincia e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Provincia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per quanto non regolato dal presente articolo, trova applicazione l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 21 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti si intende individuato quale Foro competente il Tribunale di Piacenza. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 22 – DOMICILIO

Il Contraente elegge il proprio domicilio presso la sede della Provincia di Piacenza in Comune di Piacenza, Via Garibaldi n° 50, per tutta la durata della prestazione contrattuale.

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate in forma amministrativa anche mediante posta elettronica certificata.

ART. 23 – OBBLIGHI DI CONDOTTA

Il mancato rispetto degli obblighi di condotta indicati dal D.P.R. n° 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165" e dalla deliberazione G.P. n° 10/2014 "Codice di comportamento della Provincia di Piacenza", nonché del "Patto d'Integrità", approvato con Provvedimento del Presidente n° 27 del 06/04/2018, sottoscritto dall'Assuntore, documenti tutti costituenti parti integranti e sostanziali della presente capitolato, pur se non materialmente allegati, costituisce motivo di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa).

ART. 24 – TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di appalto di lavori, servizi e forniture, o comunque raccolti dalla Provincia è finalizzato unicamente all'espletamento della presente procedura di gara, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Stazione Unica Appaltante autorizzati al trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la Stazione Appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della Stazione Appaltante in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Provincia di Piacenza nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Titolare del trattamento: Provincia di Piacenza, con sede in Corso Garibaldi n. 50 – 29121 Piacenza, PEC provpc@cert.provincia.pc.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per la Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 39 del GDPR è: LEGALI ASSOCIATE "WILDSIDE HUMAN FIRST" - STUDIO LEGALE LA TORRE - GORINI, con sede in via Belvedere n. 10 a Bologna, email dpo@provincia.pc.it – PEC legaliassociates@ordineavvocatibopec.it.

ART. 25 - CLAUSOLE VESSATORIE

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 19, 21 e 23 del presente capitolato speciale d'appalto saranno oggetto di accettazione da parte dell'impresa appaltatrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile.

ALLEGATO A														
Denominazione Edificio	Idranti a muro UNI 45	Idranti sopra/sottosuolo UNI 45/70	Naspi a muro UNI 25	Gruppi autopompa	Gruppi pompe suppressione	Gruppi soccorritori	Plafoniere autonome di emergenza	Impianti rilevamento fumi	Impianti di evacuazione fumi	Impianti rivelazione gas	sensori rivelazione fumi/gas	Porte REI	Impianti di segnalazione sonora	Impianti di spegnimento a gas
I.T.C. " G.D. Romagnosi"	17	1		1		1	1	1		1	12	31	1	
Liceo Classico " M. Gioia "+succ.+palestra	22		7	5	1	1	80	2	1	1	8	31	1	
Istituto " G.M. Colombini"	8	1	4	1		1	122	2		1	7	12		
Liceo Scientifico" L. Respighi"	12	3		1		1		1	1	1	6	9	1	
Liceo Scientifico" L. Respighi"nuova palaz.	2			1			24		1		1			
I.S.I.I. "G.Marconi"	34	4		6	1	3	10	6			35	47	2	
EX I.P.S.I.A. " L. Da Vinci"		2	16	1	1	1	0	1	1	1	6	11	1	
I.P.S.C. " A. Casali" + palestra	1	2	12	2			98	3			6	12		
Liceo Artistico " B. Cassinari"	12	1		1	1		83	1			14	27	1	
Liceo Artistico " B. Cassinari" succursale	3	2		1			22	1			3	5		
I.P.Alberghiero " Raineri-Marcora"	19	1		2	1	1		2		1	9	15	1	
Palestra Alberghiero "Raineri-Marcora"		1					8							
Palestra Tensostatica I.T.A.S. "Raineri"							15							
Istituto Alberghiero/MensaBar			3	1			25	1		1	3	19		
I.P.A.S. " G. Marcora"			4	1			30	1		1	1	3		
I.T.A.S. " G. Raineri"	11	4		1		1		1		1	2	6		
Centro Zootecnico I.T.A.S. "Raineri"		2					5							
Liceo Sc. " A. Volta" Castelsangiovanni	4	1		1		1	5			1	2	7	1	
Liceo Sc. Nuovo" A. Volta" Castelsangiovanni			3				53		1			4	1	
Nuovo "Casali" Castelsangiovanni			2				49					4		
I.P.A.S. " G. Marcora" Castelsangiovanni	2									1	2	2		
Palestra di Castelsangiovanni	1	1					12							
Nuova Palestra Volta di Castel San Giovanni							24							
I.T.C. " E. De Nicola" Borgonovo V.T.		1	8	1		1						3		
Palestra di Borgonovo V.T.	2	1					18							
Centro Impiego Castelsangiovanni							10							
Palestra di Fiorenzuola D'Arda	1	1					12							
Nuova Palestra di Fiorenzuola D'Arda	1	1		1			15							
Liceo Sc. " Mattei"Fiorenzuola D'Arda		3	6	1		1	6	1			2	3	1	
I.T.C. " E. Mattei " Fiorenzuola D'Arda	12	1		1		1		1			2	2		
I.T.I.S. Fiorenzuola D'Arda			2	1			24					6		
I.P.A.S. " G. Marcora" Cortemaggiore		1	4				10			1		11		
Uffici Borgo Faxhall	6						27					8		
Palazzo Provincia							85	4			15	4		4
Ex Magazzino Segnaletica							10							
Magazzino Galleana							6							
I.T.G. "Tranello"	20			1		1		1			7	47	1	
TOTALI	190	35	71			15	889				143	329	12	4

ALLEGATO B - INDIRIZZI EDIFICI

Denominazione Edificio	Indirizzo	Comune
I.T.C. "G. D. ROMAGNOSI"	VIA CAVOUR, 45	PIACENZA
LICEO CLASSICO GIOIA	VIALE RISORGIMENTO, 1	PIACENZA
LICEO CLASSICO GIOIA SUCCURSALE	VIA DELLA FERMA, 43-45	PIACENZA
LICEO CLASSICO GIOIA PALESTRA	L.GO BRIGATA PIACENZA SNC	PIACENZA
LICEO SCIENTIFICO "RESPIGHI"	P.LE GENOVA, 1	PIACENZA
I.S.I.I. "G. MARCONI"	VIA IV NOVEMBRE 122	PIACENZA
EX I.P.S.I.A. "L. DA VINCI"	VIA NASOLINI, 9	PIACENZA
I.P.S.C. "A. CASALI"+PALESTRA	VIA PIATTI, 3	PIACENZA
LICEO ARTISTICO "CASSINARI"	VIA SCABRINI 71	PIACENZA
LICEO "CASSINARI" SUCCURSALE	VIA CONFALONIERI, 4	PIACENZA
I.P. ALBERGHIERO "RAINERI"	STRADA AGAZZANA 35	PIACENZA
PALESTRA TENSOSTATICA "RAINERI"	STRADA AGAZZANA 35	PIACENZA
ISTITUTO ALBERGHIERO/MENSA	STRADA AGAZZANA 35	PIACENZA
I.P.A.S. "MARCORA"	STRADA AGAZZANA 35	PIACENZA
I.T.A.S. "RAINERI"	STRADA AGAZZANA 35	PIACENZA
CENTRO ZOOTECNICO "RAINERI"	STRADA AGAZZANA 35	PIACENZA
I.T.G. "TRAMELLO"	VIA NEGRI, 45	PIACENZA
CENTRO IMPIEGO BORGO FAX HALL	P.LE MARCONI	PIACENZA
PALAZZO PROVINCIA	C.SO GARIBALDI, 50	PIACENZA
ARCHIVI PROVINCIALI	V.LE DANTE ALIGHIERI 111	PIACENZA
EX MAGAZZINO SEGNALETICA	VIA TREBBIA	PIACENZA
MAGAZZINO GALLEANA	STRADA VAL NURE 11	PIACENZA
LICEO VOLTA	VIA NAZARIO SAURO, 23	CASTEL SAN GIOVANNI
I.P.A.S. "MARCORA" SUCC.	VIA NAZARIO SAURO, 23	CASTEL SAN GIOVANNI
LICEO VOLTA NUOVO	VIA NAZARIO SAURO, 23/VIA LA MARMORA	CASTEL SAN GIOVANNI
I.P. "CASALI" NUOVO	VIA NAZARIO SAURO, 23/VIA LA MARMORA	CASTEL SAN GIOVANNI
PALESTRA NUOVA VOLTA	VIA NAZARIO SAURO, 23/VIA LA MARMORA	CASTEL SAN GIOVANNI
PALESTRA MONTANARA	VIA MONTANARA	CASTEL SAN GIOVANNI
CENTRO IMPIEGO	PIAZZA OLUBRA 1	CASTEL SAN GIOVANNI
I.T.C. "VOLTA" EX DE NICOLA	VIA GALILEI, 1	BORGONOVO

		V.T.
I.T.C. "VOLTA" EX DE NICOLA-PALESTRA	VIA GALILEI, 1	BORGONOVO V.T.
PALESTRA DI FIOREZZUOLA	VIA BOIARDI, 5	FIOREZZUOLA D'ARDA
PALESTRA DI FIOREZZUOLA-NUOVA	VIA BOIARDI, 5	FIOREZZUOLA D'ARDA
LICEO "MATTEI" EX FERMI	VIA BOIARDI, 5	FIOREZZUOLA D'ARDA
I.T.C. "MATTEI"	VIA BOIARDI, 5	FIOREZZUOLA D'ARDA
I.T.I.S. "MATTEI"	VIA BOIARDI, 5	FIOREZZUOLA D'ARDA
I.P.A.S. "MARCORA" SUCC.	VIA VITTORIO VENETO, 35	CORTEMAGGIOR E